SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 settembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della «Lotteria Italia» - manifestazione 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria Italia» - manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria Italia» - manifestazione 1995, abbinata al programma televisivo «Scommettiamo che ...?» organizzato dalla R.A.I. - Radiotelevisione italiana, con inizio il 15 settembre 1995, si concluderà il 6 gennaio 1996.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie composte da un milione di biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma il giorno 6 gennaio 1996 presso la Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11, alle ore 21.

Qualora per qualsiasi motivo risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1996 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le sei scommesse finaliste che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Scommettiamo che ...?».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della gara.

I sei biglietti abbinati seguiranno la sorte delle sei scommesse ai fini dell'attribuzione dei sei premi di prima categoria, secondo la graduatoria ufficiale comunicata dalla R.A.I. - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della gara televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle scommesse eventualmente classificatesi.

Nel caso di parità di più scommesse per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo posto ad effettuare un sorteggio fra le scommesse classificatesi «ex-aequo».

Nel caso di giudizio «ex-aequo» per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali tra i biglietti abbinati alle scommesse in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 5 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti «Lotteria Italia» - manifestazione 1995, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di venerdì 29 dicembre 1995.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 21 del giorno 6 gennaio 1996.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 14 di mercoledì 3 gennaio 1996.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci o dalla dott.ssa Alessandra Moia, vice dirigenti aggiunti amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 88

95A5466

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 giugno 1995.

Integrazione dell'elenco delle aree indiziate per la ricerca mineraria operativa ai sensi dell'art. 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto in particolare l'art. 6 della legge medesima che fa carico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare le aree indiziate del territorio nazionale in base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 giugno 1983, che individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore;

Viste le delibere del CIPE del 22 ottobre 1987, n. 488, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1987, e del 4 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1990, che modificano ed integrano la delibera dell'8 giugno 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1983, modificato ed integrato con successivi decreti ministeriali del 31 ottobre 1986, del 18 dicembre 1989, del 15 gennaio 1990, del 5 novembre 1990 e dell'11 gennaio 1993, che elencano le aree indiziate per la ricerca mineraria operativa;

Considerato che sono emersi alcuni risultati positivi dalla conclusione della convenzione di ricerca mineraria di base denominata «Piemonte Nord-Est», stipulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'ENI in data 10 dicembre 1990, e della convenzione denominata «Minerali industriali della Calabria settentrionale» stipulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'ENI in data 10 dicembre 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione della ricerca di base nella seduta dell'8 febbraio 1995;

Considerato che per motivi di mero riferimento geografico è opportuno utilizzare i confini amministrativi dei comuni ove ricadono le località minerariamente indiziate;

Ritenuto opportuno integrare l'elenco delle aree indiziate sulla base dei risultati delle ricerche sopra indicate;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarate indiziate ai sensi dell'art. 6 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, le aree riportate nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 giugno 1995

Il Ministro: CLÒ

ALLEGATO

AREE INDIZIATE PER LA RICERCA MINERARIA OPERATIVA			
Regione	Province	Comuni	Sostanze minerali
Piemonte	Biella	Campiglia Cervo, Quittengo, S. Paolo Cervo	Feldspati
	Vercelli	Balmuccia, Cravagliana, Vocca	Olivina
	Verbano-Cusio-Ossola	Cursolo-Orasso, Malesco, Re	Olivina
Calabria	Cosenza	Bianchi, Panettieri	Feldspati
	Catanzaro	Albi, Amato, Cicala, Gimigliano, Miglierina, S. Pietro Apostolo, Serrastretta, Sorbo S. Basile, Taverna, Tiriolo	Fedspati

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 752/1982 è il seguente: «Art. 6. — In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note alle premesse:

— Il D.M. 28 luglio 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983.

— Il D.M. 31 ottobre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1987.

— Il D.M. 18 dicembre 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1990.

— I DD.MM. 15 gennaio 1990 sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1990.

— Il D.M. 5 novembre 1990 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1990.

— Il D.M. 11 gennaio 1993 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1993.

95A5465

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 settembre 1995.

Attuazione della direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno 1993 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto di recepimento della direttiva del Consiglio 91/441/CEE del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dei trasporti in data 28 dicembre 1991 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 1992;

Vista la direttiva del Consiglio 93/59/CEE che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni a motore;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, III, IV, V e IX al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 di attuazione della direttiva 91/441/CEE sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, non è più possibile concedere l'omologazione parziale CEE né l'omologazione nazionale ai tipi di veicolo a motore le cui emissioni non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, è vietata la prima immatricolazione di veicoli a motore le cui emissioni non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.

Roma, 4 settembre 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI AL DECRETO MINISTERIALE 28 DICEMBRE 1991

ALLEGATO I

1) Il testo del punto 5.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.2.1. I veicoli muniti di motore ad accensione comandata devono essere sottoposti alle seguenti prove:

— Tipo I: (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)

— Tipo II: (emissione di ossido di carbonio con motore al minimo)

— Tipo III: (emissioni di gas dal basamento)

— Tipo IV: (emissioni per evaporazione)

— Tipo V: (durata dei dispositivi antinquinamento).»

2) Il punto 5.2.2 è soppresso.

3) Il testo del punto 5.2.3 è sostituito dal testo seguente:

«5.2.3. I veicoli muniti di motore ad accensione spontanea devono essere sottoposti alle seguenti prove:

— Tipo I: (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)

— Tipo V: (durata dei dispositivi antinquinamento).»

4) Il punto 5.2.4 è soppresso.

5) Il testo tabella I.5.2 è sostituito dal testo seguente:

«Tabella I.5.2

Differenti opzioni per le omologazioni e le estensioni

Prova di omologazione	Veicoli delle categorie M e N con motore ad accensione comandata	Veicoli delle categorie M_1 e N_1 con motore ad accensione spontanea
Tipo I	Sì (massa ≤ 3,5 t)	Sì (massa ≤ 3,5 t)
Tipo II	Sì (massa > 3,5 t)	—
Tipo III	Sì	—
Tipo IV	Sì (massa ≤ 3,5 t)	—
Tipo V	Sì (massa ≤ 3,5 t)	Sì (massa ≤ 3,5 t)
Condizioni di estensione	Sezione 6	— Sezione 6 — **M_2 e N_2 con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg»**

6) Il testo del punto 5.3.1:2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.1.2.1. Si esegue senza interruzione una prova della durata totale di ... (resto invariato).»

7) Il punto 5.3.1.2.4 è soppresso.

8) Al Punto 5.3.1.4:

— il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:
«I risultati di ciascuna prova devono essere moltiplicati per ... (resto invariato)»;

— il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:

«Categoria di veicolo		Massa di riferimento	Valori limite		
			Massa di ossido di carbonio	Massa combinata di idrocarburi e di ossidi di azoto	Massa di particolato (1)
		RW (kg)	L_1 (g/km)	L_2 (g/km)	L_3 (g/km)
M (2)		tutte	2,72	0,97	0,14
N_1 (3)	categoria I	RW ≤ 1 250	2,72	0,97	0,14
	categoria II	1 250 < RW ≤ 1 700	5,17	1,4	0,19
	categoria III	1 700 < RW	6,9	1,7	0,25

(1) Per i motori ad accensione spontanea.
(2) Eccettuati:
— veicoli destinati a trasportare più di sei persone, compreso il conducente;
— veicoli la cui massa massima eccede 2 500 kg.
(3) Ed i veicoli della categoria M specificati nella nota (2).»

9) Il testo del punto 5.3.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.2.1. Questa prova deve essere eseguita sui veicoli muniti di motore ad accensione comandata ai quali non si applica la prova di cui al punto 5.3.1.»

10. Il testo del punto 5.3.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.2.2. Quando le prove sono eseguite in conformità dell'allegato IV, la percentuale in volume di ossido di carbonio nei gas di scarico emessi con motore a regime di minimo non deve superare il 3,5 % alle condizioni di regolazione precisate dal costruttore e non deve superare il 4,5 % nell'ambito della forcella di regolazioni specificate in detto allegato.»

11) Il testo del punto 5.3.4.1 è sostituito dal testo seguente:

«5.3.4.1. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1, fatta eccezione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea.»

12) Il testo del punto 5.3.5.1, prima frase è sostituito dal testo seguente:

«5.3.5.1. Questa prova deve essere eseguita su tutti i veicoli di cui al punto 1 ai quali si applica la prova di cui al punto 5.3.1 ... (resto invariato).»

13) Il testo del punto 6.1.1 è sostituito dal testo seguente:

«6.1.1. *Tipi di veicoli con masse di riferimento differenti*

6.1.1.1. L'omologazione concessa ad un tipo di veicolo può essere estesa unicamente ai tipi di veicolo con massa di riferimento che richieda l'uso di un'inerzia equivalente immediatamente superiore o di un'inerzia equivalente inferiore.

6.1.1.2. Nel caso di veicoli della categoria N_1 e di veicoli della categoria M di cui alla nota (2) del punto 5.3.1.4, se la massa di riferimento del tipo di veicolo per la quale è richiesta l'estensione dell'omologazione corrisponde all'uso di un volano di inerzia equivalente meno pesante del volano usato dal tipo di veicolo già omologato, l'estensione dell'omologazione viene concessa a condizione che le masse delle sostanze inquinanti riscontrate sul veicolo già omologato siano conformi ai limiti prescritti per il veicolo per il quale viene richiesta l'estensione dell'omologazione.»

14) Al punto 7.1.1 il testo della tabella è sostituito dal testo seguente:

«Categoria di veicolo	Massa di riferimento	Valori limite		
		Massa di ossido di carbonio	Massa combinata di idrocarburi e di ossidi di azoto	Massa di particolato (¹)
	RW (kg)	L_1 (g/km)	L_2 (g/km)	L_3 (g/km)
M (²)	tutte	3,16	1,13	0,18
N_1 (³)	RW ≤ 1 250	3,16	1,13	0,18
	1 250 < RW ≤ 1 700	6,0	1,6	0,22
	1 700 < RW	8,0	2,0	0,29

(¹) Per motori a combustione spontanea.
(²) Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4.
(³) Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4.»

15) Al punto 8:

— il punto 8.1 è soppresso;

— il testo del punto 8.2, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— Le disposizioni previste per i veicoli della categoria M_1 (²) con motore ad accensione comandata di cilindrata superiore ai 2 litri dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 88/76/CEE»;

— il testo del punto 8.3 è sostituito dal testo seguente:

«Per i veicoli della categoria M_1 (²) fino al 1° luglio 1994 per l'omologazione e fino al 31 dicembre 1994 per la prima messa in circolazione, e

per i veicoli della categoria N_1 (³) fino al 1° ottobre 1994 per l'omologazione e fino al 1° ottobre 1995 per la prima messa in circolazione,

i valori limite per la massa combinata di idrocarburi e di ossido di azoto, nonché per la massa di particolato dei veicoli muniti di motori ad accensione spontanea del tipo ad iniezione diretta, sono quelli risultanti dal prodotto dei valori L_2 e L_3 di cui alle tabelle 5.3.1.4 (omologazione) e 7.1.1.1 (controllo della conformità) per un fattore di 1,4.

(²) Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4.
(³) Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4.»

ALLEGATO III

16) Al punto 2.3.1:

il testo del secondo comma, prima riga è sostituito dai tre commi seguenti:

«Per i veicoli della categoria M (²) con una potenza massima del motore inferiore o pari a 30 kW ed una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, la velocità massima del ciclo extraurbano (parte due) è limitata a 90 km/h fino al 1° luglio 1994.

Per i veicoli della categoria N_1 (³) con un rapporto potenza/massa inferiore o pari a 30 kW/t (⁴) ed una velocità massima inferiore o pari a 130 km/h, la velocità massima del ciclo extraurbano (parte due) è limitata a 90 km/h fino al 1° gennaio 1996 per i veicoli della categoria I e fino al 1° gennaio 1997 per i veicoli delle categorie II e III.

Dopo tali date, per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima prescritti per il ciclo di prova, il comando dell'acceleratore deve essere azionato a fondo fino a che venga nuovamente raggiunta la curva prescritta. Gli scarti rispetto al ciclo di prova debbono essere annotati nel verbale di prova.

---

(2) Vedi nota (2) del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.
(3) Vedi nota (3) del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.
(4) Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore.»

17) Il testo del punto 7.1 è sostituito dal testo seguente:

«7.1. **Prelievo**

Il prelievo comincia all'inizio del primo ciclo urbano elementare quale definito al punto 6.2.2 e si conclude al termine dell'ultimo periodo di minimo del ciclo extraurbano (parte due).»

ALLEGATO IV

18. Il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente:

«2.2. Durante la prova la temperatura ambiente deve essere compresa tra 293 e 303 K (20 °C e 30 °C).

Il motore deve essere riscaldato sino a raggiungere l'equilibrio di tutte le temperature dei sistemi di raffreddamento e di lubrificazione e della pressione dei sistemi di lubrificazione.»

19) Il testo del punto 2.5.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.5.2.1 Si procede anzitutto ad una misurazione nelle condizioni di regolazione stabilite dal costruttore.»

ALLEGATO V

20) Il testo del punto 2.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.1. La prova di tipo III viene effettuata sul veicolo a motore ad accensione comandata sottoposto alle prove di tipo I o di tipo II, se applicabili.»

ALLEGATO IX

21) PARTE II

Il testo del punto 1.5 è soppresso.

95A5464

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti d credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990 il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano;

Viste le delibere del 20 aprile e 12 maggio 1995 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4, 8, 11, 14, 16, 18, 19 e 22 nonché l'introduzione nello statuto medesimo dell'art. 23;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 4, 8, 11, 14, 16, 18, 19 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, come modificati dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 20 aprile e 12 maggio 1995, nonché l'art. 23 di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, dopo aver accantonato una quota *non inferiore al 10%* degli stessi alla riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale di cui all'art. 3 e dopo aver detratto le spese di funzionamento;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

(Omissis).

Comma 4.

Potranno altresì effettuarsi interventi anche in altre zone *(Omissis).*

Art. 8.

Comma 1.

L'assemblea dei soci delibera:

sulle norme che regolano il proprio funzionamento;

sulla elezione dei soci di sua competenza;

sulla elezione del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di cui al successivo art. 11;

(Omissis);

approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, nonché sulla eventuale determinazione del rimborso, qualora riconosciuto in forma forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai revisori in ragione del loro incarico;

(Omissis).

Art. 11.

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente, da sette consiglieri e dal direttore generale, membro di diritto;

Comma 2.

Il consiglio di amministrazione sarà composto solo dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri qualora il direttore generale non possa ricoprire la carica di consigliere per situazioni di incompatibilità di legge con altri incarichi ricoperti;

Comma 3.

I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci nel proprio seno come segue:

a) *sei, tra i quali il Presidente, tra i soci residenti da almeno due anni nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Fabriano;*

b) *tre, tra i quali il vice presidente, tra i soci residenti da almeno due anni nella zona di competenza della cessata Cassa di risparmio di Cupramontana;*

Comma 4.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

(Omissis).

Comma 6.

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri e il direttore generale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alle vigenti disposizioni di legge e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile;

(Omissis).

Art. 14.

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori;

la modifica dello statuto da attuarsi *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 16.

(Omissis).

Comma 2.

Essi sono eletti dall'assemblea dei soci; *salvo diversa disposizione di legge, almeno uno deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ovvero, fino a che questo non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.*

(Omissis).

Art. 18.

(Omissis).

Comma 2.

La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, del rimborso spese, qualora riconosciute in forma forfettaria, è determinata dall'assemblea dei soci.

(Omissis).

Art. 19.

Comma 1.

Il direttore generale:

a) *è membro di diritto del consiglio di amministrazione;*

(Omissis).

(Omissis).

Art. 22.

(Omissis).

Comma 9.

Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

Comma 10.

In caso di fusione della società conferitaria il direttore generale rimarrà in carica nella Fondazione fino a che resterà alle dipendenze della società bancaria risultante dalla fusione stessa.

Comma 11.

Per le successive nomine provvederà il consiglio di amministrazione della Fondazione che determinerà anche il compenso.

Art. 23.

Norme di attuazione

Lo stato di incompatibilità di cui agli articoli 11 e 19 sarà rilevato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

95A5467

DECRETO 12 settembre 1995.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro sessennali, con godimento 1° settembre 1995, da assegnare, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, alla CONSAP a fronte del trasferimento al Tesoro della partecipazione detenuta nella Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si dispone:

che la partecipazione detenuta dalla CONSAP nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. è trasferita al Tesoro dello Stato;

che il Tesoro, a fronte di tale trasferimento, è autorizzato ad emettere titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite;

che con apposito decreto, da emanare entro trenta giorni dal 2 agosto 1995, sono stabilite le caratteristiche degli emittendi titoli;

Visto il proprio decreto n. 594129 in data 10 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1995, con cui, in attuazione della citata disposizione legislativa, si è provveduto a stabilire le caratteristiche finanziarie dei titoli suddetti, e si è fatta riserva di stabilire, con successivo provvedimento, le altre modalità di emissione e le caratteristiche dei titoli stessi;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei titoli di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale del 10 agosto 1995, nonché le modalità e le procedure di assegnazione dei medesimi;

Vista la lettera in data 6 settembre 1995, con cui la CONSAP S.p.a. ha comunicato di aver prescelto, quale banca di riferimento ai fini dell'assegnazione dei titoli, la Banca nazionale del lavoro S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di L. 910.815.000.000, alle condizioni e con le caratteristiche indicate nel decreto del 10 agosto 1995, citato nelle premesse.

I suddetti certificati di credito saranno rilasciati alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.; a tal fine la Banca d'Italia riconoscerà i titoli nel conto di deposito accentrato, in essere presso la Banca d'Italia stessa, acceso a nome della Banca nazionale del lavoro, per l'importo di cui sopra, spettante integralmente alla CONSAP.

Art. 2.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 10 marzo 1996 e l'ultima il 1° settembre 2001.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2001.

Art. 5.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

Il certificato provvisorio di cui all'art. 2 del citato decreto del 10 agosto 1995 sarà consegnato all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alla sede di Roma della Banca d'Italia, tenutaria del conto accentrato della Banca nazionale del lavoro, sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Successivamente alla consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, del certificato provvisorio.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'assegnazione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 6.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano e, sulle cedole, la riproduzione del volto della Flora, tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano; sono composti dal corpo e da 12 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna» ed al centro, sulla destra, un elemento decorativo con stampa a registro recto-verso.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1995, N. 318 - CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO.

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di emissione, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del citato decreto ministeriale del 10 agosto 1995, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo articolo; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati l'art. 1 del citato decreto del 10 agosto 1995, dal secondo comma in poi, nonché gli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1995

Il Ministro: DINI

95A5486

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 10 maggio 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1995, da effettuarsi con il concorso comunitario nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura nonché il decreto del Ministro della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90, relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3499/91 relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo dei predetti regolamenti CE n. 2080/93 e n. 3699/93 relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione U.E. del 6 dicembre 1994 relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione U.E. del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Italia (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1);

Viste le decisioni della Commissione U.E. concernenti le iniziative ammesse al finanziamento del citato regolamento n. 4028/86 - ultima tranche 1994;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che trasferisce al neo istituito Ministero le funzioni in materia di pesca marittima già di competenza del Ministero della marina mercantile;

Vista la nota n. 601047 del 31 ottobre 1994 con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica complessivamente in lire 181,708 miliardi l'importo — rideterminato con note n. 60476 dell'11 aprile 1995 e n. 60487 del 12 aprile 1995 in lire 183,874 miliardi — necessario per assicurare il cofinanziamento nazionale degli interventi attuabili ai sensi delle predette decisioni della Commissione U.E.;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del presidente del predetto comitato;

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1995 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura nelle acque marine e salmastre richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 183,874 miliardi, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede, secondo le vigenti disposizioni, ad erogare direttamente ai singoli beneficiari gli aiuti, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al fondo medesimo da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse assegnate, nell'ambito della tabella allegata, potranno essere decise dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale ne darà comunicazione al CIPE e al Fondo di rotazione.

4. Eventuali ulteriori esigenze di natura finanziaria, determinate dalla compiuta applicazione della normativa comunitaria in materia, verranno sottoposte alle deliberazioni del comitato.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli esercizi successivi al 1995 e, comunque, fino a quanto perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore degli aventi diritto.

Roma, 10 maggio 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 170

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE DELLA PESCA RELATIVE ALL'ANNO 1995 (quota parte nazionale).

(Importi in milioni di lire)

	Reg. CEE n. 4028/86	Reg. CEE n. 3499/91	
Iniziative strutturali . . .	37.600	—	
Studi e progetti riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo		750	38.350
	Reg. CEE n. 2080/93 e Reg. CE n. 3699/93 (SFOP) Annualità 1994	Annualità 1995	
Obiettivo 1	27.952	61.388	
Obiettivo 5a.	26.844	29.340	
	54.796	90.728	145.524
Totale . . .			183.874

95A5470

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Assegnazione di risorse recate dall'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di finanziamento di progetti strategici ed incentivi industriali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di finanziamento di progetti strategici ed incentivi industriali;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, recante disposizioni per accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto-legge, che prevede la possibilità di utilizzo delle risorse recate dal citato art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, per la copertura della quota di cofinanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 1993, con la quale l'importo di 10.000 miliardi di lire, recato dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, è stato ripartito fra incentivi industriali - 7.000 miliardi di lire - e progetti strategici - 3.000 miliardi di lire;

Vista la propria delibera in data 13 aprile 1994, con la quale è stata stabilita la quota di finanziamento pubblico a carico dello stato per la realizzazione dei programmi regionali previsti dal quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

Vista la propria delibera in data 27 aprile 1995, con la quale, a valere sul predetto importo di 7.000 miliardi, è stata assegnata al Ministero dell'industria per le nuove agevolazioni industriali la somma complessiva di 2.000 miliardi di lire, di cui 1.200 già ripartiti con delibera del 19 gennaio 1995;

Vista la propria delibera in data 10 maggio 1995, con la quale la predetta somma di 1.200 miliardi è stata destinata alla parziale copertura del finanziamento nazionale delle misure previste dai programmi comunitari direttamente gestiti dal Ministero dell'industria;

Ritenuto di dovere destinare una ulteriore quota di risorse alla copertura delle misure previste dai programmi comunitari gestiti dal Ministero dell'industria, nonché di provvedere alla copertura di una quota parte del finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali, ivi compresa l'attività di monitoraggio;

Delibera:

A valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono assegnate le seguenti somme:

a) 750 miliardi di lire quale integrazione dell'importo di 1.200 miliardi, di cui alla propria delibera del 10 maggio 1995, al Ministero dell'industria per la copertura del finanziamento nazionale delle misure dallo stesso gestite, previsto dal programma multiregionale «Industria e servizi», dai documenti unici di programmazione obiettivi 2 e 5b, nonché per gli interventi di incentivazione industriale nelle aree 92.3c;

b) 1.190 miliardi di lire quale quota parte di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999, compresa l'attività di monitoraggio. La predetta somma affluirà al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 15 aprile 1987, n. 183.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174

95A5471

DELIBERAZIONE 23 giugno 1995.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 5b) del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Viste le decisioni del dicembre 1994 e dell'aprile 1995, con le quali la Commissione U.E. ha approvato, nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni italiane di cui all'obiettivo 5b, per il periodo 1994-1999;

Considerata, conseguentemente, l'opportunità di procedere ad una armonizzazione finanziaria dei piani approvati, riportandoli allo stesso livello di indicizzazione;

Considerata, altresì, l'opportunità che gli interventi in favore delle piccole e medie imprese industriali e quelli a valere sul Fondo sociale europeo formino oggetto di distinti cofinanziamenti nazionali;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili, nel contesto delle suddette decisioni, dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale — ammontanti complessivamente a 745,926 Mecu, di cui 330,488 Mecu a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale e 415,438 Mecu a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 2.149,167 miliardi di lire, di cui 973,757 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 1.175,410 miliardi di lire per il triennio 1997-1999;

Considerata la necessità di ricorrere, per tali iniziative, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, come indicato dalla richiamata delibera CIPE del 13 aprile 1994;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale della restante quota 1997-1999;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Viste le decisioni comunitarie del 26 gennaio e 28 febbraio 1994 con le quali sono state individuate le aree ammissibili e ripartiti i fondi relativi all'obiettivo 5b;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale vengono determinate per l'obiettivo 5b, nel rispetto delle scadenze comunitarie, le procedure per la trasmissione alla Commissione U.E. dei programmi predisposti dalle amministrazioni regionali, nonché la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/7524 del 15 giugno 1995 d'intesa con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento, per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 5b), quali risultano dai documenti unici di programmazione approvati con le decisioni indicate nelle allegate tabelle, che formano parte integrante della presente delibera, riguardano in particolare il riorientamento e la diversificazione del settore agricolo, lo sviluppo e la qualificazione del turismo in ambito rurale, lo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto produttivo, la difesa ed il miglioramento dell'habitat naturale.

2. Per il triennio 1994-1996 la quota pubblica di cofinanziamento nazionale — specificata per ciascuna regione nelle predette tabelle — è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, nonché su quelle delle regioni e degli enti pubblici interessati e si articola come segue:

a) il cofinanziamento a fronte del Fesr è assicurato per lire 275,143 miliardi con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire 200,982 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti pubblici interessati. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue, rispettivamente, di lire 71,703 miliardi per l'anno 1994, lire 94,191 miliardi per l'anno 1995 e lire 109,249 miliardi per l'anno 1996;

b) il cofinanziamento a fronte del Feoga è assicurato per lire 325,145 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire 172,487 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti pubblici interessati. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue, rispettivamente, di lire 84,688 miliardi per l'anno 1994, lire 111,563 miliardi per l'anno 1995 e lire 128,894 miliardi per l'anno 1996.

3. I pagamenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualità indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I pagamenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito dell'intervento comunitario.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale prevista per il 1994 nel corso dell'anno 1995 ed in quelli seguenti. Le quote nazionali 1994, 1995 e 1996 possono essere comunque erogate negli anni successivi fin quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.

5. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorità ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione — nel quadro del partenariato — con la Commissione europea e in sede di Conferenza Stato-regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.

I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza delle amministrazioni centrali dello Stato interessate e dei servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, le amministrazioni interessate attiveranno in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché le procedure previste dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 123/1995.

6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 23 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 5 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 165

ALLEGATO

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 5B

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-96
Azioni cofinanziate dal FESR

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONI	FONDO DI ROTAZIONE LEGGE 183/87			TOTALE L.183/87 1994-96	TOTALE REG/ALTRI 94-96	TOTALE
	1994	1995	1996			
PIEMONTE	7,415	9,857	11,406	28,678	13,245	41,923
V. D'AOSTA	,398	,835	,827	2,060	2,430	4,490
LIGURIA	2,609	3,468	4,014	10,091	4,325	14,416
LOMBARDIA	3,009	4,000	4,629	11,638	25,625	37,263
VENETO	11,382	15,127	17,502	44,011	19,311	63,322
EMILIA R.	3,527	4,688	5,425	13,640	7,704	21,344
TOSCANA	14,127	18,780	21,731	54,638	36,033	90,671
UMBRIA	7,062	7,548	8,054	22,664	9,778	32,442
MARCHE	4,385	5,827	6,751	16,963	8,083	25,046
LAZIO	9,117	12,533	15,103	36,753	25,301	62,054
TRENTO (*)	,000	,000	,000	,000	10,862	10,862
FRIULI V.G.	8,672	11,528	13,807	34,007	15,005	49,012
BOLZANO (*)	,000	,000	,000	,000	23,280	23,280
TOTALE	71,703	94,191	109,249	275,143	200,982	476,125

(*) L'intera quota pubblica nazionale viene sostenuta dalle Province.
(Decisione della Commissione C(94)2919 del 16/12/94).
(Decisione della Commissione C(94)2920 del 16/12/94)

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 5B

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-96
Azioni cofinanziate dal FEOGA

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONI	FONDO DI ROTAZIONE LEGGE 183/87			TOTALE L.183/87 1994-96	TOTALE REG/ALTRI 1994-96	TOTALE
	1994	1995	1996			
PIEMONTE	5,749	7,642	8,843	22,234	9,612	31,846
V. D'AOSTA	,621	1,270	1,270	3,161	2,165	5,326
LIGURIA	2,685	3,570	4,131	10,386	4,451	14,837
LOMBARDIA	3,379	4,011	4,641	12,031	6,761	18,792
VENETO	15,572	20,696	23,945	60,213	16,747	76,960
EMILIA R.	5,899	7,841	9,073	22,813	9,515	32,328
TOSCANA	10,482	13,935	16,126	40,543	19,957	60,500
UMBRIA	6,572	7,005	7,487	21,064	9,028	30,092
MARCHE	6,691	8,892	10,277	25,860	10,167	36,027
LAZIO	16,716	22,980	27,691	67,387	29,969	97,356
TRENTO (*)	,000	,000	,000	,000	8,573	8,573
FRIULI V.G.	10,322	13,721	15,410	39,453	17,408	56,861
BOLZANO (*)	,000	,000	,000	,000	28,134	28,134
TOTALE	84,688	111,563	128,894	325,145	172,487	497,632

(*) L'intera quota pubblica nazionale viene sostenuta dalle Province.
(Decisione della Commissione C(94)2919 del 16/12/94)
(Decisione della Commissione C(94)2920 del 16/12/94)

95A5469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo (Milano).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Consonda, con sede in Milano e cantieri diversi (dip. sede Milano), sede legale e amministrativa di Milano e sede operativa di Castano Primo (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 giugno 1995, della ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unità di Murello (Cuneo).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 3 maggio 1994 con effetto dal 21 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.a.s. Officina meccanica subalpina di Malandrone & C., con sede in Murello (Cuneo) e unità di Murello (Cuneo), per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 giugno 1995.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/91 - Sentenza tribunale del 18 gennaio 1994, n. 415/93. Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unità di Asti, Milano e None (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995;

5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Schlumberger Industries, con sede in Milano e unità di Cavazzale in Monticello Conte Otto (Vicenza), per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 novembre 1994 al 20 novembre 1995, della ditta S.r.l. Società cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Società cooperativa muratori e affini, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 21 novembre 1994 al 20 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 21 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unità di Mantova.

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Marcazzani Sandro, con sede in Mantova e unità di Mantova, per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1994 con decorrenza 6 dicembre 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Impresa Camisasca di Camisasca e Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unità produttiva di Milano.

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Impresa Camisasca di Camisasca e Giorgetti, con sede in Milano e uffici e unità produttiva di Milano, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.a.s. CET, con sede in Borgolavezzaro (Novara) e unità di Borgolavezzaro (Novara).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. CET, con sede in Borgolavezzaro (Novara) e unità di Borgolavezzaro (Novara), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. CET, con sede in Borgolavezzaro (Novara) e unità di Borgolavezzaro (Novara), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

12) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, della ditta S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unità di Cassano Magnago (Varese).

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese), e unità di Cassano Magnago (Varese), per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 26 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995, della ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unità di Avezzano (L'Aquila) e Pescara.

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Azienda Forese, con sede in Milano e unità di Avezzano (L'Aquila) e Pescara, per il periodo dal 14 novembre 1994 al 13 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1994 con decorrenza 14 novembre 1994.

2) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 giugno 1994, della ditta S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sirvie, con sede in Siracusa e cantiere Esso di Augusta (Siracusa), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, della ditta S.p.a. Prosimet, con sede in Filago (Bergamo) e unità di Filago (Bergamo), Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino).

Parere comitato tecnico del 28 gennaio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 1° luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Prosimet, con sede in Filago (Bergamo) e unità di Filago (Bergamo), Osteria Grande (Bologna) e Valperga Canavese (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, della ditta S.r.l. Lis, con sede in Aosta e unità di Serravalle Sesia (Vercelli).

Parere comitato tecnico dell'8 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lis, con sede in Aosta e unità di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 11 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lis, con sede in Aosta e unità di Serravalle Sesia (Vercelli), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Art. 8, comma 1, decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995, della ditta S.p.a. Berengo, con sede in Venezia-Marghera e unità di Venezia-Marghera.

Parere comitato tecnico del 14 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Berengo, con sede in Venezia-Marghera e unità di Venezia-Marghera, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Cogefar Impresit (dal 25 novembre 1994 Impregilo S.p.a.), con sede in Milano e unità di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogefar Impresit (dal 25 novembre 1994 Impregilo S.p.a.), con sede in Milano e unità di Mazzo di Rho (Milano), Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. S.L.E., con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993, della ditta S.p.a. Sogerco unità mensa c/o Teksid, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, con sede in Venaria (Torino), e unità di Crescentino (Vercelli).

Parere comitato tecnico: seduta del 14 giugno 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti all'unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Sogerco unità mensa c/o Teksid, con sede in Venaria (Torino) e unità di Crescentino (Vercelli), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994, della ditta S.p.a. Pensotti, sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pensotti, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 13 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994;

2) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unità di Carvico (Bergamo) e Paderno d'Adda (Como).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993, con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imec, con sede in Paderno d'Adda (Como) e unità di Carvico (Bergamo) e Paderno d'Adda (Como), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

3) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994, della ditta S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia).

Parere comitato tecnico del 7 luglio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 24 novembre 1993, con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Sidercamuna, con sede in Berzo Inferiore (Brescia) e unità di Berzo Inferiore (Brescia) e Sellero (Brescia), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 13 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15739 del 28 luglio 1994;

4) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994, della ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes (dal 7 luglio 1994 Hayes Wheels S.p.a.), con sede in Dello (Brescia) e unità di Campiglione Fenile (Torino).

Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993, con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. FPS Kelsey - Hayes (dal 7 luglio 1994 Hayes Wheels S.p.a.), con sede in Dello (Brescia) e unità di Campiglione Fenile (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1994 al 25 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1994 con decorrenza 5 aprile 1994 limitatamente ai lavoratori già dipendenti dalla F.P.S. Kelsey - Hayes.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16443/3 del 28 dicembre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Tiarca di Scarpellini Orfeo & C., con sede in Bergamo e unità di Capriate San Gervasio (Bergamo), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in Milano e unità di Turate (Como).

Parere comitato tecnico del 6 giugno 1995: favorevole.

Rettifica parere negativo comitato tecnico del 28 marzo 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in Milano e unità di Turate (Como), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Molinari, con sede in Milano e unità di Turate (Como), per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1995 con decorrenza 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 luglio 1994, della ditta S.p.a. Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unità di Siano (Salerno).

Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unità di Siano (Salerno), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Karl Hertel, con sede in Siano (Salerno) e unità di Siano (Salerno), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unità di Agrigento.

Parere comitato tecnico del 15 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unità di Agrigento, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento e unità di Agrigento, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994, della ditta S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui all'art. 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sardotec, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 1° agosto 1993;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.r.l. Jeannot's, con sede in Molfetta (Bari) e unità di Molfetta (Bari).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Jeannot's, con sede in Molfetta (Bari) e unità di Molfetta (Bari), per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Jeannot's, con sede in Molfetta (Bari) e unità di Molfetta (Bari), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1º dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unità di Brindisi (Enichem).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unità di Brindisi (Enichem), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sartori Sud, con sede in Brindisi e unità di Brindisi (Enichem), per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1995 con decorrenza 10 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 settembre 1994 al 13 settembre 1995, della ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli uffici e unità produttiva (Campobasso).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli uffici e unità produttiva (Campobasso), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Termoli, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli uffici e unità produttiva (Campobasso), per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 14 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1º ottobre 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unità di Castelnuovo (Trento).

Parere comitato tecnico del 20 giugno 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimalon, con sede in Varese e unità di Castelnuovo (Trento), per il periodo dal 1º ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1994 con decorrenza 1º ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995, della ditta S.r.l. La Folgore di Luigi Alemagna, con sede in Napoli appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli.

Parere comitato tecnico: seduta del 17 maggio 1995, art. 1, comma 7, legge n. 451/94.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta sottoindicata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizia presso lo stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, presso la società appaltante: S.r.l. La Folgore di Luigi Alemagna, con sede in Napoli appaltatrice di lavori di pulizia presso lo stabilimento Kuwait Raffinazione e chimica di Napoli, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1994 con decorrenza 9 maggio 1994.

Art. 1, comma 7, legge n. 451/94.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata per il periodo dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 9 novembre 1994.

Art. 1, comma 7, legge n. 451/94.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1994, n. 451, nonché il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è revocato il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, n. 16679/2, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. SPAI - Produzioni agroalimentari italiane, con sede in Potenza ed unità in Ferrandina

(Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994, ed è stata autorizzata, per lo stesso periodo, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale, entro rispettivamente centoventi o sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Avvenire nuova editoriale italiana, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 15 ottobre 1994 al 14 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 novembre 1994 al 6 novembre 1996, della ditta S.p a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unità di Brescia.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è accertata la la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S p.a. Pool Communications, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pool Communications, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Romana calcestruzzi, con sede in Roma e unità di Rieti e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Metal estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone), e unità di Ferentino (Frosinone) per il periodo dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° dicembre 1995 al 30 maggio 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti della S p.a. Oerlikon Contraves già Contraves italiana, con sede in Roma e unità di Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 10 dicembre 1994 al 9 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 giugno 1995 al 9 dicembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p a. Simon International, con sede in Saltara (Pesaro) e unità di Saltara (Pesaro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16427 del 25 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 marzo 1995 al 28 settembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1995 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre e unità di Venezia-Mestre.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre e unità di Venezia-Mestre, per il periodo dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995

Con decreto ministeriale 31 luglio 1995:

1) in attuazione della delibera CIPI del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale

disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.p.a. S+L+H (Gruppo SAME), con sede in Treviglio (Bergamo) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A5456

Approvazione dello statuto e dei regolamenti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1995 sono stati approvati lo statuto ed i regolamenti adottati dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, già ente pubblico, trasformatasi in ente privato di tipo associativo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

95A5476

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 28 luglio 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci d'Oro

Gen. C.A. Goffredo Canino, nato il 25 luglio 1931 a Riva del Garda (Trento). — Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, profondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, fino a giungere al vertice della Forza armata. Nell'incarico di Capo di stato maggiore dell'Esercito ha riscosso unanimi consensi per l'elevatissima professionalità e le non comuni capacità organizzative con cui ha saputo gestire le delicate e difficili problematiche relative alla Forza armata. Ha servito, per quarantatre anni, l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale. - Roma, 22 ottobre 1993.

S.ten. Paolo Filippini. nato il 16 marzo 1961 a Castelnuovo Berardenga (Siena). — Ufficiale paracadutista, appartenente alla sezione del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipando a numerose competizioni tra cui i campionati del mondo sia assoluti che militari prodigava ogni propria energia e, mettendo a frutto l'esperienza e le capacità atletiche acquisite in molti anni di estenuanti allenamenti, dava il suo determinante contributo alle vittorie delle rappresentative nazionali, portandole al vertice mondiale delle particolari discipline sportive. Tali successi hanno incrementato notevolmente il prestigio dell'Esercito italiano in campo nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di dedizione, spirito di sacrificio, tenacia e saldezza di carattere. — Cheng-Du (Cina), 22 maggio 1994-6 giugno 1994. Perg (Austria), 6 luglio 1994-16 luglio 1994.

Mar.ord. Giorgio Squadrone, nato il 14 dicembre 1964 a Pisa. — Sottufficiale paracadutista, appartenente alla sezione del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipando a numerose competizioni tra cui i campionati del mondo sia assoluti che militari prodigava ogni propria energia e, mettendo a frutto l'esperienza e le capacità atletiche acquisite in molti anni di estenuanti allenamenti, dava il suo determinante contributo alle vittorie delle rappresentative nazionali, portandole al vertice mondiale delle particolari discipline sportive. Tali successi hanno incrementato notevolmente il prestigio dell'Esercito italiano in campo nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di dedizione, spirito di sacrificio, tenacia e saldezza di carattere. — Cheng-Du (Cina), 22 maggio 1994-6 giugno 1994. Perg (Austria), 6 luglio 1994-16 luglio 1994.

Serg.magg. Giuseppe Tresoldi, nato il 30 aprile 1964 a Monselice (Padova). — Sottufficiale paracadutista, appartenente alla sezione del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipando a numerose competizioni tra cui i campionati del mondo sia assoluti che militari prodigava ogni propria energia e, mettendo a frutto l'esperienza e le capacità atletiche acquisite in molti anni di estenuanti allenamenti, dava il suo determinante contributo alle vittorie delle rappresentative nazionali, portandole al vertice mondiale delle particolari discipline sportive. Tali successi hanno incrementato notevolmente il prestigio dell'Esercito italiano in campo nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di dedizione, spirito di sacrificio, tenacia e saldezza di carattere. — Cheng-Du (Cina), 22 maggio 1994-6 giugno 1994. Perg (Austria), 6 luglio 1994-16 luglio 1994.

App.CC Alessandro Ruggeri, nato il 2 ottobre 1960 a Urbino (Pesaro). — Atleta della sezione paracadutismo del centro sportivo carabinieri, dando ulteriore prova di eccezionali qualità atletiche e sportive nonché di elevato temperamento agonistico, forniva determinante contributo nella conquista delle medaglie d'oro a squadre nella specialità di precisione in atterraggio sia ai XXII campionati del mondo di paracadutismo sia al 24° campionato mondiale militare CISM, conseguendo inoltre il titolo di campione assoluto individuale. Concorreva così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito. — Cheng-Du (Cina), 22 maggio 1994-6 giugno 1994. Perg (Austria), 6 luglio 1994-16 luglio 1994.

App.CC Francesco Signoretti, nato il 26 febbraio 1959 a San Pietro a Maida (Catanzaro). — Atleta della sezione paracadutismo del centro sportivo carabinieri, dando prova di eccezionali qualità atletiche e sportive nonché di elevato temperamento agonistico, forniva determinante contributo nella conquista della medeglia d'oro a squadre nella specialità di precisione in atterraggio ai XXII campionati del mondo di paracadutismo. Concorreva così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito. — Cheng-Du (Cina), 22 maggio 1994-6 giugno 1994.

App.CC Francesco Palumbo, nato il 10 luglio 1960 ad Andria (Bari). — Atleta della sezione paracadutismo del centro sportivo carabinieri, dando prova di eccezionali qualità atletiche e sportive nonché di elevato temperamento agonistico, forniva determinante contributo nella conquista delle medaglie d'oro a squadre nella specialità di precisione in atterraggio sia ai XXII campionati del mondo di paracadutismo sia al 24° campionato mondiale militare CISM. Concorreva così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito. — Cheng-Du (Cina), 22 maggio 1994-6 giugno 1994. Perg (Austria), 6 luglio 1994-16 luglio 1994.

Bandiera di guerra del 3° reggimento Alpini. — Il battaglione alpini «Susa» quale componente operativa del contingente «Albatros» impiegato nella missione di pace delle Nazioni Unite in Mozambico, si presentava al difficile compito del presidio e controllo del corridoio di Beira e delle zone limitrofe, importantissime sul piano socio-economico e strategico, in maniera impeccabile svolgendo tutte le attività connesse con la sicurezza dell'area e con i rifornimenti ferroviari e stradali con serietà e fermezza di propositi, sempre interpretando a pieno il ruolo di strumento affidabilissimo di deterrenza. In un'area molto sensibile ed

incerta, divenuta sempre più vasta in relazione all'incremento dei compiti assegnati, operava per circa otto mesi con elevata efficacia ed impareggiabile capacità operativa, fronteggiando con perizia le molteplici e diversificate esigenze e garantendo sempre al massimo le operazioni di verifica e di mantenimento della pace. Esempio chiaro di valore indiscusso, che ha concorso in maniera determinante al buon esito della missione e ad elevare il prestigio dell'Esercito e dell'Italia in ambito internazionale. — Chimoio (Mozambico), 22 marzo 1993-31 ottobre 1993.

Bandiera di guerra del 15° reggimento Alpini. — Il 15° reggimento Alpini ha partecipato con proprie Forze alle operazioni di Peace Keeping in Mozambico, assumendo in proprio responsabilità di comando, coordinamento e controllo nei confronti del contingente italiano «Albatros» e di sostegno logistico-sanitario anche per i contingenti di altra nazionalità operanti nella regione centrale della missione «Onumoz». Nei circa sette mesi di ininterrotto impegno, agendo in inusuali e spesso severe condizioni climatiche ed in un quadro politico-operativo instabile ed imprevedibile, il Comando del reggimento e le unità dipendenti hanno operato con elevata professionalità ed altissimo senso del dovere, dimostrando in ogni circostanza pronta reattività, grande equilibrio ed elevata sensibilità nell'attuazione dei compiti ricevuti, mantenendo un atteggiamento di assoluta neutralità ed evitando, anche in situazioni di grave emergenza e pericolo, l'insorgenza di qualsivoglia incidente con le fazioni coinvolte nel processo di pace. Grazie all'elevata potenzialità dello strumento dispiegato, alla sua perfetta organizzazione e, soprattutto, all'entusiastica, incondizionata ed altruistica disponibilità dei suoi quadri, il Reggimento non solo è stato in grado di assolvere in pieno al proprio mandato, ma ha altresì fornito un sostanziale supporto a tutta la missione Onumoz, operando su lunghissime distanze ed in condizione di piena autonomia. Con la propria efficienza, elevata attitudine ad operare in ambiente internazionale e correttezza nei rapporti con le popolazioni mozambicane, il 15° reggimento Alpini ha sottolineato l'eligibilità dell'Esercito italiano per interventi di Peace Keeping ed ha contribuito ad elevarne e nobilitarne il prestigio in Patria ed all'estero, fornendo un chiaro esempio di professionalità e dedizione. — Chimoio (Mozambico), 1° novembre 1993-18 maggio 1994.

Croce d'argento

Bandiera di guerra del 4° reggimento Aves «Altair». — Il 4° reggimento Aves «Altair» ha partecipato, con forze proprie ed avute in rinforzo da altri reparti dell'Aviazione dell'Esercito, alle operazioni di Peace Keeping in Mozambico, assumendo in proprio il comando, coordinamento e controllo del gruppo Squadroni Aves Italair costituito *ad hoc* per l'impiego nella missione Onumoz nell'ambito del contingente italiano «Albatros». Nei circa tredici mesi di continuo impegno, agendo in condizioni climatiche ed ambientali inusuali e severe, in completa autonomia logistica e con scarsissime possibilità di ricorso a risorse locali, il gruppo Squadroni, grazie all'elevatissima professionalità ed illimitata disponibilità del proprio personale di volo e di supporto a terra, ha svolto una intensissima attività operativa soddisfacendo con tempestività tutte le esigenze ricognitive e di trasporto tattico e logistico del contingente nazionale. Grazie all'intelligente ed accorto sfruttamento delle risorse a disposizione, il gruppo Squadroni ha altresì fornito un insostituibile apporto alla risoluzione di molteplici problemi logistici della organizzazione centrale di Onumoz resi particolarmente difficili dalla scarsa percorribilità e dalle dimensioni del territorio mozambicano. Con la propria perfetta organizzazione, il grande spirito umanitario dei suoi Quadri, pesantemente impegnati anche in operazioni di soccorso e di evacuazione medica e con la grande dedizione, tradottasi anche nella perdita di due vite umane, il gruppo Squadroni Aves Italair ha pienamente assolto la propria missione e meritato gli incondizionati apprezzamenti che hanno contribuito ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano negli ambienti internazionali. — Chimoio (Mozambico), 22 marzo 1993-30 aprile 1994.

Croci di bronzo

Col. Roberto Leoni, nato il 13 ottobre 1943 a Roma. — Il col.tec. (arm.) Leoni ing. Roberto, incaricato da Motordife di contattare e quindi acquisire veicoli da combattimento completi di armamento, munizionamento e dotazioni dalla ex URSS al fine di confrontare differenze su armamenti, ergonomia, affidabilità e manutenibilità, contribuiva in modo determinante, in ristretti limiti temporali, all'introduzione di tali mezzi di rilevante valore e divenuti proprietà dello Stato a costo zero, dimostrando impegno e capacità professionali eccezionali ed elevatissima dedizione al servizio delle istituzioni. — Roma, 2 dicembre 1994.

Bandiera di guerra del battaglione logistico «Julia». — Il battaglione logistico «Julia» ha partecipato alle operazioni di Peace Keeping in Mozambico, assumendo in proprio responsabilità di sostegno logistico nei confronti del contingente italiano «Albatros» e degli altri contingenti nazionali impegnati nella regione centrale della missione «Onumoz». Nei circa sei mesi di ininterrotto impegno, agendo in inusuali e spesso severe condizioni climatiche, senza un supporto aderente da parte di organi logistici di livello superiore e con limitatissime possibilità di appoggio a risorse locali, il Battaglione ha operato con elevatissima professionalità ed altissimo senso del dovere, realizzando ottimali condizioni di vita per i reparti nazionali ed attuando una previdente ed oculata politica di approvvigionamento, conservazione, mantenimento e rifornimento, che ha garantito la costante ed elevata operatività di tutti i reparti supportati. Grazie all'elevata potenzialità dello strumento dispiegato, in particolare della componente trasporto, operando su una viabilità particolarmente disastrata e su lunghissime distanze, il Battaglione ha fornito un insostituibile apporto all'organizzazione centrale di Onumoz, concorrendo all'allestimento delle aree di accantonamento ed al trasporto dei militari da smobilitare e da trasferire nei centri di addestramento delle nuove Forze armate mozanbicane, non incorrendo in alcun incidente e dando in ogni circostanza prova di grandissima efficienza. Con la propria perfetta organizzazione e l'elevata disponibilità dei suoi quadri, il battaglione logistico «Julia» ha pienamente assolto il proprio mandato e meritato l'incondizionato apprezzamento di quanti hanno beneficiato del suo operato, contribuendo ad elevare e nobilitare il prestigio dell'Esercito italiano in Patria ed all'estero formando un chiaro esempio di professionalità e dedizione. — Chimoio (Mozambico), 1° novembre 1993-28 aprile 1994.

Bandiera di guerra del battaglione logistico «Taurinense». — «Il battaglione logistico «Taurinense» del contingente «Albatros» nella missione di pace ONU in Mozambico, si presentava all'importante e difficile appuntamento perfettamente organizzato sotto il profilo funzionale tanto che, sin dall'avvio della delicata operazione, si dimostrava strumento affidabilissimo, molto qualificato sul piano professionale e dotato di una capacità di intervento in ogni settore logistico in modo altamente finalizzato. Con i propri mezzi garantiva, in ogni circostanza, un efficace sostegno logistico a tutte le unità del contingente italiano e fronteggiava con meticolosità puntuale ogni esigenza di rifornimento viveri e materiali, oltre che per i reparti dei contingenti di altre nazionalità anche per le organizzazioni umanitarie internazionali. Raro esempio di organizzazione funzionale sul piano operativo che contribuiva in modo validissimo al buon esito della missione e ad accrescere il prestigio dell'Esercito in campo internazionale. — Chimoio (Mozambico), 22 marzo 1993-31 ottobre 1993.

Bandiera del Corpo veterinario dell'Esercito. — Il Corpo veterinario ha concorso, nell'ambito dell'operazione «Ibis», al soccorso della popolazione somala intervenendo, con propri ufficiali, a favore del patrimonio zootecnico locale. In tale circostanza, tutto il personale del Corpo ha contribuito al migliore svolgimento della missione, operando con elevata professionalità, alto senso del dovere e spiccata iniziativa, eccelse qualità che hanno consentito di ottenere risultati estremamente positivi. L'attività tecnica degli ufficiali veterinari, svolta in situazione di oggettivo pericolo, è valsa a salvare migliaia di capi di bestiame, quasi unica fonte di sostentamento per le popolazioni indigene. Tale proficuo impegno ha consentito a tutto il contingente di mantenere ottimi rapporti con le popolazioni locali ed ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata all'interno del Paese ed in ambito internazionale. — Somalia - Balad, Johar, Bulo Burti, 13 dicembre 1992-14 marzo 1994.

Con decreti ministeriali 28 agosto 1995 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croci di bronzo

Ten. col. Severino Gorietti, nato il 4 maggio 1941 a Roma. — Capo ufficio operazioni del contingente militare italiano partecipante all'operazione «Ibis 2» in Somalia, si prodigava con slancio e professionalità interiorizzata nello studio, pianificazione ed organizzazione delle diversificate e complesse attività operative, assicurando il costante controllo delle attività inerenti il proprio incarico con eccezionale senso della responsabilità ed elevatissimo spirito di sacrificio. Duramente impegnato durante la fase organizzativa in Patria, ha saputo coordinare i passaggi di responsabilità e l'assunzione di nuovi dispositivi da parte delle forze alternatisi sul territorio somalo nonostante la continua minaccia portata dai clan avversari. La sua instancabile e diuturna presenza ha contribuito in maniera determinante all'efficienza operativa del Comando ed a realizzare le migliori condizioni di sicurezza per le unità impiegate sul territorio. Con encomiabile serietà, conservando una esemplare serenità e determinazione anche nei momenti più difficili, assolveva con generosità e massima efficienza i compiti affidatigli che spesso andavano ben oltre le normali attribuzioni, costituendo elemento trainante nei confronti dei dipendenti e dei colleghi. La sua eccezionale capacità organizzativa e le eccellenti qualità umane e professionali sono state fondamentali per l'ottenimento dei massimi risultati operativi e lo hanno qualificato come impareggiabile ed insostituibile collaboratore del comandante. Magnifica figura di ufficiale ardito ed energico, profondamente animato di fede nel servizio e di entusiasmo nella diuturna attività che con il suo comportamento ha accresciuto il prestigio dell'Esercito italiano. Luminoso esempio di interiorizzato senso del dovere, di completa adesione agli intendimenti del comandante e di assoluta lealtà. — Balad (Somalia), 9 agosto 1993-23 marzo 1994.

Ten. col. Antonio Satta, nato il 5 agosto 1956 a Sassari. — Ufficiale superiore facente parte del contingente militare «Italfor Ibis 2» in Somalia, con l'incarico di ufficiale addetto al comandante del contingente e di collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito, per circa sette mesi ha assolto alle proprie funzioni in maniera altamente encomiabile facendosi apprezzare per il pesante apporto di pensiero e di azione, per la completezza delle analisi e per il rigore deduttivo delle valutazioni. Ha partecipato con genuino impegno ed elevatissima professionalità a tutte le variegate e multiformi attività poste in essere dal contingente. Seguendo costantemente il comandante del contingente ne ha condiviso rischi e disagi e spesso, in situazioni di particolare tensione operativa ne ha tutelato l'incolumità fisica esponendosi personalmente a gravi rischi. In varie circostanze ha fornito soluzioni tattiche efficaci e risolutive per sbloccare situazioni di particolare tensione operativa. Più volte si è offerto con naturale generosità per guidare l'azione di nuclei e reparti operativi. Accanto alle spiccate qualità personali e tecnico-professionali ha posto in luce anche eccellenti doti politico-diplomatiche suggerendo sempre al comandante del contingente l'approccio ed i toni più opportuni per pervenire ai risultati auspicati. Fulgido esempio di professionista motivato e qualificato; esemplare figura di ufficiale animato da vibrato senso del dovere che ha conferito lustro all'Esercito italiano ed ha concorso in maniera significativa alle brillanti affermazioni del contingente. — Balad (Somalia), 7 settembre 1993-23 marzo 1994.

Ten. col Nino Mucedda, nato il 16 settembre 1947 a Cagliari. — Comandante del battaglione logistico «Legnano», inquadrato nel contingente italiano partecipante all'operazione «Ibis 2» in Somalia, ha organizzato e diretto in maniera esemplare il suo reparto per oltre sei mesi, prodigandosi con slancio e professionalità interiorizzata nello studio, pianificazione, organizzazione, condotta e controllo delle diversificate e complesse attività logistiche. Preposto al sostegno di unità dislocate in un'area dalle dimensioni notevolmente eccedenti quelle previste dalla normativa, ha garantito in ogni momento la vitale funzione di rifornimento e l'essenziale attività di mantenimento. Nonostante la delicata situazione operativa, più volte si è esposto personalmente, affrontando gravi rischi personali, per seguire da vicino lo svolgimento di numerose colonne in movimento su itinerari resi estremamente insicuri dalla presenza di elementi ostili. Profondamente motivato sul piano umanitario, ha espletato anche una complessa e variegata attività di assistenza a favore della popolazione civile somala di cui è riuscito a riscuotere la profonda stima e la convinta gratitudine. Esempio di magnifico comandante che coniugando il valore dell'esempio con le doti di equilibrio e determinazione, è riuscito a qualificarsi come elemento di insostituibile importanza ai fini della piena operatività del contingente ed a conferire lustro e decoro all'Esercito italiano. — Balad (Somalia), 27 agosto 1993-3 marzo 1994.

Ten. col. Gianfranco Pizzinelli, nato il 3 giugno 1952 a Castel Giorgio (Terni). — Comandante del reparto comando e supporti tattici del contingente militare italiano nell'operazione «Ibis 2» in Somalia, improntava la sua azione di comando all'esempio e sempre rivolta alla parte umanitaria della missione. Duramente impegnato in Patria nello studio, pianificazione e organizzazione delle diverse e complesse attività legate alla preparazione dei materiali occorrenti per il funzionamento del comando del contingente e del reparto, in zona di impiego riusciva ad organizzare un perfetto, funzionale e sicuro accampamento e ad assicurare gli indispensabili collegamenti tra i vari reparti dislocati in tutto il territorio somalo. Sempre pronto a soddisfare le richieste di intervento che giorno e notte impegnavano le sue forze per organizzare ed attivare scorte a convogli di personale, viveri e medicinali, più volte ha dovuto contrastare le attività banditesche dei clan somali. Dedizione ed esempio erano le motivazioni con cui riusciva a far operare, sempre in sicurezza i suoi uomini, ed a far superare loro, con ammirevole spirito di sacrificio, le enormi difficoltà ambientali ed operative, riscuotendo l'ammirazione dei contingenti stranieri e dando lustro all'Esercito italiano. Chiarissimo esempio di professionalità, di alto senso del dovere e di completa adesione agli intendimenti del comandante. — Balad (Somalia), 24 agosto 1993-5 marzo 1994.

Ten. col. Paolo Campanale, nato il 21 settembre 1946 a Ruvo di Puglia (Bari). — Comandante del reparto sanità «Centauro» impegnato con il contingente militare italiano, nell'operazione «Ibis 2», a Giohar in Somalia, animato da grande volontà realizzatrice si prodigava con inesauribile impegno nello studio, pianificazione e organizzazione delle diverse e complesse attività indispensabili per consentire la piena ed efficace funzionalità dell'ospedale da campo. La sua costante azione propulsiva e l'amalgama realizzata nell'ambito del reparto risultavano determinanti per l'esemplare efficienza della struttura che gli permetteva di conquistare la totale fiducia della popolazione somala. Animato da fervido spirito di iniziativa e ricercando sempre il dialogo e la collaborazione delle autorità locali, realizzava una serie di presidi sanitari in vari villaggi della regione utilizzando anche personale somalo appositamente addestrato. Ben consapevole della dimensione anche operativa del proprio intervento, provvedeva a reclutare ed addestrare un consistente numero di poliziotti somali per garantire l'ordine pubblico. Infine instaurava proficue relazioni con tutti i capi-clan della zona adoperandosi personalmente, e spesso anche con gravi rischi personali, a favorire il dialogo fra gli stessi per assicurare un clima di pace nell'area. Con tale variegata gamma di attività riusciva anche a riscuotere la vivissima stima ed apprezzamento da parte dei rappresentanti di Unosom e ad assicurare anche preziose informazioni al contingente italiano. Rientrato in Patria, con caparbietà ed interiorizzata coscienza umanitaria, si prodigava ad acquisire il materiale e le attrezzature necessarie alla costruzione di un ospedale in muratura da donare alla popolazione somala. Magnifica figura di comandante ardito ed energico che con il suo comportamento ha accresciuto il prestigio dell'Esercito italiano. Raro esempio di sentito attaccamento al dovere, di completa dedizione e di assoluta lealtà. Giohar (Somalia), 6 settembre 1993-22 gennaio 1994, 22 febbraio-19 marzo 1994.

Ten. col. Pier Luigi Brachetti, nato il 6 ottobre 1945 a Ronciglione (Vitrbo). — «Comandante del reparto logistico di contingenza del contingente militare italiano nell'operazione «Ibis 2» in Somalia, pur operando in una situazione operativa particolarmente disagevole riusciva con accorti studi di pianificazione ed organizzazione da lui diretti con professionalità e meticolosa precisione a realizzare un sistema funzionale ed assolutamente affidabile per la ricezione e la spedizione di materiali supplendo alla carenza dei mezzi necessari con determinazione fuori dal comune, con inventiva e con spirito di sacrificio al limite delle proprie possibilità. Con la dedizione e l'esempio riusciva, pur in un ambiente insicuro come il porto di Mogadiscio, a motivare profondamente il personale di diversificata provenienza alle sue dipendenze trasformandolo in un reparto efficiente e compatto che ha saputo dare ottima prova della sua coesione anche in occasione di ripetuti conflitti a fuoco in cui è stato coinvolto. La sua non comune capacità organizzativa e le sue eccellenti qualità umane e professionali sono state fondamentali per la corretta ricezione ed il rimpatrio di tutti i materiali e mezzi in forza al contingente. Magnifica figura di ufficiale

entusiasta, ardito ed energico, profondamente animato di fede nel servizio, che ha suscitato l'ammirazione dei contingenti stranieri e portato lustro e decoro all'Esercito italiano ed al Paese tutto. Chiarissimo esempio di professionalità, senso del dovere e capacità di comando. — Mogadiscio (Somalia), 27 novembre 1993-23 marzo 1994.

Ten. col. Luigi Lupini, nato il 14 agosto 1951 ad Antibes (Francia). — Comandante del distaccamento del 9° battaglione d'assalto paracadutisti «Col Moschin» impegnato, con il contingente militare italiano, nell'operazione «Ibis 2» in Somalia, improntava la sua azione di comandante all' esempio ed alla determinazione. Costantemente alla testa dei propri uomini aderiva pienamente alle esigenze che gli venivano diuturnamente prospettate, sia per contrastare l'attività banditesca dei clan somali sia per fornire cornice di sicurezza alle unità impegnate nelle azioni di rastrellamento per la ricerca e la confisca di armi. Con esemplare professionalità ed ammirevole impegno riusciva ad effettuare un accorto studio di pianificazione che permetteva di realizzare una capillare ed intelligente rete informativa che consentiva di acquisire dati di vitale importanza per la sicurezza di tutte le forze impegnate in Somalia. Ripetutamente coinvolto in scontri a fuoco guidava i suoi incursori con esempio, professionalità e determinazione esemplari realizzando comunque adeguate condizioni di sicurezza per il personale. Coraggio, senso del dovere e serenità di comportamento sono stati gli elementi trascinanti che gli hanno permesso di affrontare con spirito di corpo ed ammirevole slancio tutte le innumerevoli difficoltà ambientali ed operative. Magnifica figura di comandante che ha sempre assolto tutti i compiti affidatigli senza titubanze, con spiccata professionalità e con sprezzo del pericolo e che ha dato lustro all'Esercito italiano. Chiarissimo esempio di capacità di comando, senso del dovere, coraggio ed elette virtù militari. — Balad (Somalia), 30 settembre 1993-6 febbraio 1994.

Ten. col. Giovanni Bagattini, nato il 22 luglio 1950 a Pistoia. — Comandante di battaglione del 78° reggimento f. «Lupi di Toscana» impegnato con il contingente militare italiano nell'operazione «Ibis 2» in Somalia, sempre alla testa dei propri uomini con i quali condivideva disagi e pericoli, improntava la sua azione di comando all'esempio ed alla dedizione al dovere. Costantemente impegnato nell'effettuazione di operazioni di rastrellamento metteva più volte a rischio la propria incolumità personale. In particolare durante il rinvenimento di un ingente quantitativo di armi e munizioni effettuato il 9 ottobre 1993 in Belet Weine dove, con esemplare sangue freddo, dapprima manteneva il controllo dei propri uomini soggetti a lanci di sassi e successivamente, iniziato il fuoco nemico ed il lancio di bombe a mano, si predisponeva a difesa e con coraggio ed autocontrollo evitava che i militari potessero fare una strage nei confronti della folla accorsa minacciosa ed armata. Esemplare figura di comandante previdente ed energico che ha evidenziato spiccate capacità di guida e motivazione dei dipendenti, che ha offerto un rendimento di eccezionale livello per professionalità e risultati e che ha dato lustro all'Esercito italiano. Chiaro esempio di capacità di comando, altissimo senso del dovere ed elette virtù militari. — Belet Weine (Somalia), 26 agosto 1993-28 novembre 1993.

Ten. col. Giorgio Cannarsa, nato il 12 marzo 1940 a Terni. — Ufficiale Cocim del contingente militare italiano partecipante all'operazione «Ibis 2» in Somalia, ha operato a livello di impegno e rendimento di assoluto ed ineguagliabile rilievo. Preposto al coordinamento ed alla direzione delle attività umanitarie nella città di Mogadiscio con accorti studi di pianificazione e di organizzazione, da lui eseguiti con altissima professionalità e meticolosa precisione, è riuscito a porre in atto multiformi iniziative di soccorso umanitarie che hanno consentito la ricostruzione di gran parte delle scuole e degli orfanotrofi della città ed il soccorso a numerosi anziani malati. Nonostante le particolari situazioni di sicurezza della capitale somala il ten. col. Cannarsa si è esposto giornalmente a gravi rischi personali pur di garantire la piena efficienza della organizzazione da lui stesso posta in atto e far pervenire diuturnamente ai suoi assistiti tutto quanto necessario. Il suo eccellente operato ha consentito di acquisire la fiducia e la simpatia della popolazione somala e l'ammirata considerazione di tutti gli altri contingenti internazionali ed ha contribuito significativamente al successo della missione umanitaria del contingente dando così lustro all'Esercito italiano ed al Paese tutto. Esemplare figura di uomo e soldato profondamente animato da fervidi ideali, ferma volontà, completa determinazione e generosi sentimenti di solidarietà umana. — Mogadiscio (Somalia), 6 settembre 1993-23 marzo 1994.

Magg.CC Michele Tunzi, nato il 7 settembre 1952 ad Adelfia (Bari). — Comandante il distaccamento del 1° battaglione CC (Paracadutisti) «Tuscania» impiegato, nel contingente militare italiano, nell'operazione «Ibis 2» in Somalia, ha esercitato un'azione di guida dei propri carabinieri improntata all'esempio, alla professionalità ed alla determinazione. Esemplare rappresentante delle nobili tradizioni dell'Arma, ha effettuato accorti studi di pianificazione e di organizzazione per il controllo del territorio ed ha posto in atto un capillare ed eccellente dispositivo tattico che ha consentito di pervenire alla cattura ed eliminazione di numerosi banditi che rendevano insicuro il transito sulla via Imperiale. Impegnato con tutto il personale alle sue dipendenze in operazioni di maggior valenza svolte dal contingente, ha operato con efficacia ed elevatissimo ardimento, spesso esponendosi personalmente anche oltre il dovuto per assolvere in pieno e con efficacia il compito ricevuto. Magnifica figura di comandante ardito ed energico, profondamente animato di fede nel servizio e di entusiasmo nella diuturna attività che ha portato lustro all'Esercito italiano. Chiarissimo esempio di professionalità, di alto senso del dovere e di completa adesione agli intendimenti del comandante. — Balad (Somalia), 18 gennaio 1994-23 marzo 1994.

Magg. Franco Carlini, nato il 17 luglio 1949 a Rocca Priora (Roma). — Ufficiale superiore inquadrato nel contingente militare Italfor «Ibis 2» in Somalia, ha espletato l'incarico di comandante del distaccamento ex-ambasciata in Mogadiscio con esemplare e fervido impegno e raro equilibrio assicurando una prestazione straordinaria per determinazione e continuità. Pur operando in una situazione di estrema difficoltà e delicatezza sul piano tecnico-militare e in quello politico-diplomatico, il suo rendimento è stato costantemente improntato all'equilibrio ed all'efficienza. Pur disponendo di limitate risorse, in termini di personale e mezzi, ha comunque studiato, pianificato, diretto e coordinato la imponente attività di assistenza umanitaria rivolta ad una larga parte della popolazione della capitale somala. In tal modo, guadagnando la stima, la fiducia e la riconoscenza di gran parte dei somali e l'ammirata considerazione dei contingenti stranieri, incrementava il prestigio e dava lustro all'Esercito italiano. Al fine di salvaguardare l'incolumità del personale dipendente ha posto in atto un'efficiente ed accuratissima organizzazione difensiva della infrastruttura che ha consentito di respingere ripetuti attacchi avversari. In queste circostanze si è esposto a sensibili rischi personali per controllare, dirigere e guidare una difesa reattiva ed efficace che ha dissuaso gli attaccanti dal ripetere l'operazione. Fulgido esempio di comandante di vaglia, professionista militare di alto rango, collaboratore adamantino e di indiscusso valore. — Mogadiscio (Somalia), 28 novembre 1993-11 marzo 1994.

Cap. Antonino Caruso, nato il 26 luglio 1957 a Catania. — Comandante di compagnia del 9° battaglione d'assalto paracadutisti «Col Moschin» impegnato nel contingente militare italiano, nell'operazione «Ibis 2» in Somalia, in lunghi mesi di costante tensione operativa guidava con impareggiabile capacità i suoi incursori con i quali condivideva diuturnamente disagi e pericoli. Destinato in particolare a fornire sicurezza all'ex ambasciata italiana in Mogadiscio ed alle numerose e diversificate attività umanitarie ed operative svolte dal contingente nella capitale somala, con accorti studi di pianificazione da lui effettuati con professionalità e meticolosa precisione, riusciva con eccezionale impegno ad assolvere il compito in maniera totale ed efficace. Impegnato nelle operazioni di più spiccata valenza operativa quali la realizzazione della cornice di sicurezza per la cessione dei posti di blocco italiani ad altre forze, le ripetute scorte a convogli nella capitale, la difesa della sede dell'ex ambasciata italiana oggetto di ripetuti e consistenti attacchi da parte avversaria, evidenziava uno spiccato carisma ed una straordinaria capacità professionale e di autocontrollo. Profondo conoscitore della realtà somala, con determinazione, coerenza ed impegno, riusciva ad instaurare fecondi rapporti di fiducia con gran parte dei capi-clan della capitale di cui guadagnava la stima, il rispetto e la considerazione. Con il complesso delle sue attività si rivelava elemento di insostituibile valore per il contingente italiano di cui accresceva significativamente il prestigio in sede internazionale ed in ambito locale. Esemplare figura di comandante ardito ed energico, profondamente animato di fede nel servizio e di entusiasmo nella diuturna attività. Chiaro esempio di capacità di comando, altissimo senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari. — Mogadiscio (Somalia), 6 settembre 1993-23 marzo 1994.

95A5442

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 settembre 1995

Dollaro USA	1607,12
ECU	2069,81
Marco tedesco	1109,51
Franco francese	321,75
Lira sterlina	2511,13
Fiorino olandese	990,46
Franco belga	53,908
Peseta spagnola	12,907
Corona danese	285,79
Lira irlandese	2568,02
Dracma greca	6,864
Escudo portoghese	10,609
Dollaro canadese	1184,14
Yen giapponese	15,999
Franco svizzero	1384,25
Scellino austriaco	157,72
Corona norvegese	253,17
Corona svedese	227,52
Marco finlandese	370,77
Dollaro australiano	1216,11

95A5515

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1995, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1994, agli effetti predetti, risulta pari a più 287,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1995, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1995 rispetto ad agosto 1994 risulta pari a più 5,8 (cinquevirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1995 rispetto ad agosto 1993 risulta pari a più 9,7 (novevirgolasette).

95A5499

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura di insegnamenti vacanti, mediante trasferimento, di professori universitari di ruolo di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare sottospecificato:

Facoltà di giurisprudenza:

settore disciplinare: N04X «diritto commerciale», disciplina «diritto industriale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5514

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'annuncio della Corte suprema di cassazione di tre richieste di *referendum* popolare (Annuncio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1995)

All'annuncio citato in epigrafe, riportato alla pag. 24 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono intendersi apportate le seguenti rettifiche:

nella premessa relativa al primo annuncio di richiesta di referendum popolare, nella prima colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Ai sensi degli articoli 7 e *48* della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...», leggasi: «Ai sensi degli articoli 7 e *27* della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...»; inoltre al quinto e al sesto rigo, dove è scritto: «... di *proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:*», leggasi: «... di *referendum popolare, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, sul seguente quesito:*»; al quarto capoverso del testo del quesito, nel terzo rigo, dove è scritto: «... con R.D. 3 marzo *1944*, n. 383 ...», leggasi: «... con R.D. 3 marzo *1934*, n. 383 ...»;

nella premessa del secondo annuncio di richiesta di referendum popolare, dove è scritto: «Ai sensi degli articoli 7 e *48* della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...», leggasi: «Ai sensi degli articoli 7 e *27* della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...»; inoltre al quinto e al sesto rigo, dove è scritto: «... di *proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:*», leggasi: «... di *referendum popolare, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, sul seguente quesito:*»; al primo capoverso del testo del secondo quesito, dove è scritto: «... R.D. 3 marzo 1934, n. 383 limitatamente all'articolo 18 e all'articolo 19?".», leggasi: «... R.D. 3 marzo 1934, n. 383 *recante "Testo Unico della legge comunale e provinciale"*, limitatamente all'articolo 18 e all'articolo 19?".»;

nella premessa relativa al terzo annuncio di richiesta di referendum popolare, al primo rigo, dove è scritto: «Ai sensi degli articoli 7 e *48* della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...», si legga: «Ai sensi degli articoli 7 e *27* della legge 25 maggio 1970, n. 352, ...»; al quinto e sesto rigo, dove è scritto: «... di *proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:*», leggasi: «... di *referendum popolare, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, sul seguente quesito:*».

95A5511

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 8 maggio 1995 recante: «Attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre 1993 e n. 94/53/CE del 15 novembre 1994, concernente la sistemazione interna dei veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed indicatori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1995).

Nella figura 4 dell'allegato II al decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 164, ultimo rigo, dove è scritto: «Se il comando è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1.», leggasi: «Se il comando *non* è separato, viene identificato dal simbolo indicato nella figura 1.».

95A5484

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 23 giugno 1995 recante: «Revoca del finanziamento relativo al progetto della regione Piemonte concernente la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ospedale di Mondovì». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, prima colonna, terzo capoverso, seconda riga, dove è scritto: «... richiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione *a contrarre* del mutuo ...», leggasi: «... richiesto al Ministero del tesoro l'autorizzazione *alla contrattazione* del mutuo ...».

95A5458

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 2 2 0 9 5 *

L. 1.300